

# Messaggio

numero	data	Dipartimento
<b>8013</b>	16 giugno 2021	TERRITORIO
Concerne		

## **Modifica della Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni del 26 giugno 1996**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione il progetto di modifica degli articoli 7, 11, 13, 13a (nuovo), 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 29 e 31 della legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni del 26 giugno 1996, di seguito LCSP.

### **I. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE**

Con la presente modifica s'intende:

- inserire un'abbreviazione ufficiale nel titolo della legge;
- precisare gli ambiti di validità delle patenti di pesca dilettantistica e turistica in merito all'impiego di natanti o mezzi analoghi (artt. 7 e 16);
- adeguare i termini di ricorso al diritto amministrativo vigente (art. 11 cpv. 4);
- eliminare l'obbligo di possedere e compilare il libretto di statistica per i bambini che non sono ancora in grado di pescare e scrivere in modo autonomo, imponendo loro al contempo di pescare sotto la supervisione di un accompagnatore in possesso della patente (artt. 13, 13a, nuovo e 17);
- adeguare le modalità di rilascio delle patenti dilettantistiche annuali al diritto federale in materia di pesca e di protezione degli animali (art. 14 cpv. 1, art. 29);
- correggere un'imprecisione e un vuoto normativo non rilevati in occasione della precedente modifica della presente legge (art. 15 cpv.1 lett. b), e) e f);
- chiarire i riferimenti dei limiti di età citati nella legge (art. 13, cpv. 4, nuovo);
- delegare al Consiglio di Stato la fissazione dell'importo della sovrattassa riscossa sulle patenti di pesca con validità annuale (art. 16 cpv. 5);
- aggiornare i limiti di competenza del Consiglio di Stato (art. 19);
- adeguare il rimando in merito al versamento della sovrattassa (art. 20);
- insistere sulla formazione di base e continua dei guardapesca e dei funzionari dell'Ufficio della caccia e della pesca (art. 22);
- correggere un errore ortografico non rilevato nelle precedenti revisioni (art. 31).

## II. COMMENTO ALLE SINGOLE PROPOSTE

### 1) Artt. 7 e 16 LCSP

Al momento dell'elaborazione del testo di legge vigente, si riteneva che la formulazione adottata non lasciasse spazio all'interpretazione in fase di applicazione. Ciononostante, a fronte delle molteplici richieste di chiarimento da parte dei pescatori e su desiderata della stessa Federazione ticinese acquicoltura e pesca (in seguito FTAP), lo scrivente Consiglio ritiene opportuno riformulare gli articoli citati in maniera da esplicitare gli intenti originari della LCSP. Nello specifico si intende sottolineare che tutti i dispositivi di galleggiamento che permettono al pescatore di addentrarsi in acque più profonde di quelle normalmente guadabili, sono da considerare come natanti ai sensi della legislazione cantonale in materia di pesca. In questa categoria rientrano pertanto anche i mezzi non immatricolati e sprovvisti di motore quali p.es. belly boats, stand-up paddles, canotti gonfiabili, salvagenti e affini.

### 2) Art. 11 cpv. 4 LCSP

Con la presente modifica si intende adeguare al diritto vigente il termine di ricorso contro la decisione di privazione amministrativa del diritto di esercitare la pesca, conformemente ai disposti della Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm).

### 3) Artt. 13, 13a (nuovo) e 17 LCSP

L'esercizio della pesca in Ticino presuppone l'ottenimento della patente e del relativo libretto di statistica (art. 13 cpv. 1). Essi sono documenti personali e non trasferibili (art. 17 cpv. 3). Essendo permessi di durata annuale, la prassi adottata da sempre ha visto, per tutte le età menzionate in Legge, un riferimento all'anno nel quale l'età è compiuta e non il momento del compleanno (art. 13 cpv. 4, nuovo). Nell'ambito della presente modifica si ritiene opportuno specificare a livello normativo quanto è stato applicato fino ad oggi, ad eccezione del raggiungimento della maggiore età richiesta per l'esercizio della pesca con reti.

Per quanto riguarda i ragazzi tra i 9 e i 13 anni e delle persone in sedia a rotelle, essi possono esercitare la pesca in possesso del solo libretto di statistica (art. 13 cpv. 2). Quest'ultimo deve essere debitamente compilato conformemente a quanto previsto all'art. 8; ciò implica attualmente che anche bambini non ancora in grado di pescare e di scrivere autonomamente sottostanno agli stessi doveri dei pescatori adulti. Inoltre, essendo la pesca un'attività che si svolge in ambienti potenzialmente pericolosi e che prevede l'impiego di ami, forbici, ecc., è ragionevole ritenere che per semplici ragioni di sicurezza la stessa non possa essere esercitata dai più giovani in modo indipendente.

Nonostante si sia sempre dato prova di buon senso nell'applicazione delle regolamentazioni in vigore, lo scrivente Consiglio ritiene opportuno colmare il vuoto normativo appena citato e ridefinire il principio.

Visto quanto precede, si propone di esentare i bambini fino a 8 anni dal possesso sia della patente sia di un libretto di statistica personale, permettendo loro di esercitare la pesca unicamente se accompagnati da un sorvegliante maggiorenne titolare di una valida patente e libretto di statistica. Il numero massimo di attrezzi consentiti non potrà, tuttavia, superare il limite fissato dal Regolamento per il titolare della patente (ad es. una canna nei laghetti alpini da usare a vicenda, oppure due canne nei laghi Verbano e Ceresio), mentre i pesci catturati dal bambino andranno iscritti nel libretto di statistica del sorvegliante, il quale prenderà a carico le catture nel proprio contingente.

Per i ragazzi tra i 9 e i 13 anni, rimane invariata la possibilità di pescare autonomamente se in possesso dell'autorizzazione dell'autorità parentale e di un libretto di statistica personale, ottenibile gratuitamente presso la Cancelleria del proprio Comune.

L'art. 17 della legge va adeguato di conseguenza per accogliere i nuovi disposti degli artt. 13 e 13a (nuovo).

#### 4) Artt. 14 cpv. 1 e 29 LCSP

La revisione della legislazione in materia di protezione degli animali del 2008 ha introdotto vari cambiamenti nell'esercizio della pesca professionale e dilettantistica. La stessa LCSP è già stata modificata una volta per accomodare le nuove disposizioni federali in materia di pesca (modifica LCSP 9 novembre 2009, BU 9/2010, 43).

Tra i differenti aspetti, l'Ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008 (OPAn) e l'Ordinanza concernente la legge federale sulla pesca del 24 novembre 1993 (OLFP) dispongono che chiunque voglia staccare una patente di pesca debba dimostrare di possedere conoscenze sufficienti in merito a pesci, gamberi, nonché sul rispetto della protezione degli animali nell'esercizio della pesca (art. 5a OLFP). Ciò comporta la partecipazione obbligatoria ad un corso di formazione specifico e l'ottenimento di un attestato di competenza, vincolo dal quale sono dispensati unicamente i richiedenti di patenti di breve durata (inferiore a un mese) o chi non è assoggettato all'obbligo di acquistare una patente.

Nel nostro Cantone tale dispensa vale quindi per tutte le patenti turistiche (art. 16 cpv. 1 lett. c), per i permessi di breve durata (art. 16 cpv. 3), così come per i ragazzi di età inferiore ai 14 anni e le persone in sedia a rotelle (art. 13 cpv. 2).

In Ticino, l'obbligo di frequentare un corso formativo per l'ottenimento delle patenti annuali era già stato imposto nel 1996 per tutti i nuovi pescatori con almeno 16 anni. L'imposizione federale di un corso obbligatorio non ha quindi comportato nuovi oneri per i pescatori del Cantone Ticino, eccetto l'abbassamento da 16 a 14 anni dell'obbligo di formazione. Tuttavia, l'assenza di un esame sulle conoscenze acquisite, così come programmi d'insegnamento incompleti, hanno impedito per vari anni il riconoscimento reciproco e il pieno adempimento dell'art. 5a OLFP di alcuni corsi cantonali, tra cui quello ticinese.

La situazione negli altri Cantoni si è progressivamente normalizzata nella misura in cui le varie normative cantonali, i corsi di abilitazione e gli esami sono stati armonizzati tra di loro. Ad oggi il Ticino rappresenta l'ultimo Cantone a non avere ancora adeguato la propria legislazione in materia di rilascio di patenti di pesca dilettantistiche annuali; ciò impedisce la reciprocità del riconoscimento della formazione svolta in Ticino.

Al fine di agevolare il più possibile la trasposizione delle nuove disposizioni federali, i pescatori in grado di dimostrare di essere già in attività avevano potuto beneficiare di una soluzione transitoria per il riconoscimento delle proprie conoscenze, ottenendo quindi un attestato di competenza federale senza essere chiamati a frequentare un corso d'introduzione o a sostenere qualsivoglia esame. In via del tutto eccezionale, in Ticino tale soluzione transitoria è stata riproposta nel 2017 su richiesta della FTAP, permettendo la regolarizzazione di ulteriori 3'177 pescatori.

La modifica ora proposta consente di adeguare finalmente il quadro ticinese a quello federale, uniformando i criteri di abilitazione alla pesca dilettantistica a quelli di tutti gli altri Cantoni mediante l'adozione dello standard SaNa quale attestato di competenza federale.

I dettagli del passaggio dal sistema attuale a quello futuro, incluse le modalità inerenti la gestione dei corsi di abilitazione giusta l'art. 29, saranno definiti nel regolamento di applicazione della LCSP.

Oltre a ciò, un periodo transitorio di tre anni successivi all'anno di entrata in vigore della legge, garantirà ai pochi pescatori che non hanno ancora approfittato delle due precedenti

sanatorie il tempo necessario per ottenere la certificazione SaNa, garantendo loro la possibilità di continuare a staccare patenti di lunga durata in questo periodo. L'art. 29 cpv. 1 della legge inerente la formazione dei pescatori dilettanti è adeguato di conseguenza.

Considerato il tempo trascorso dalla modifica OPAn del 2008 e che le categorie di richiedenti esonerate dall'obbligo di formazione – segnatamente giovani con meno di 14 anni e persone in sedia a rotelle – non sono interessate dal provvedimento, lo scrivente Consiglio ritiene che sia giunto il momento opportuno per proporre la modifica in esame. In assenza dell'adeguamento proposto, il Canton Ticino continuerebbe a costituire un'eccezione nell'applicazione del diritto federale. È oltremodo doveroso sottolineare che l'eventualità di un'ulteriore soluzione transitoria volta a regolarizzare nuovi casi ticinesi è stata espressamente esclusa dagli stessi enti federali.

#### 5) Art. 15 cpv. 1 lett. b), e) e f) LCSP

In occasione della modifica della LCSP del 9 novembre 2009 che accoglieva i nuovi disposti federali in materia di pesca e protezione degli animali, il limite di età a partire dal quale era richiesto l'attestato di frequenza ad un corso di introduzione alla pesca per ottenere una licenza dilettantistica annuale era stato abbassato da 16 a 14 anni. Tuttavia, l'art. 15 cpv. 1 lett. b) riporta ancora il limite anagrafico della precedente normativa. Si coglie pertanto l'occasione per correggere questa discrepanza, adeguando l'art. 15 al resto della LCSP. Al contempo si inserisce esplicitamente l'ottemperanza alle condizioni poste dall'art. 14 della LCSP quale criterio per il diniego della patente (art. 15 cpv. 1 lett. f) ), così come per le eventuali revocche di patenti ottenute in contrasto alla LCSP (art. 15 cpv. 2).

#### 6) Art. 16 cpv. 2 e 4 LCSP

Con la presente modifica si intende adeguare al resto della LCSP la terminologia sui limiti d'età per le patenti dilettantistiche e turistiche, facendo chiaro riferimento all'anno nel quale l'età viene raggiunta e non il giorno in cui si compiono gli anni.

#### 7) Art. 16 cpv. 5 LCSP

Ogni patente di pesca annuale sottostà a una sovrattassa volta a finanziare le attività svolte dalle federazioni e associazioni di pesca riconosciute e le spese sostenute dal Fondo per la fauna ittica e per la pesca (art. 16 cpv. 5). Con la presente modifica s'intende mantenere l'obbligo della sovrattassa nel testo di legge, delegando la fissazione del relativo importo al Consiglio di Stato mediante il regolamento di applicazione.

La formulazione che prevede una separazione chiara di principio ed entità della sovrattassa in due testi normativi distinti è già in auge nella legislazione cantonale sulla caccia, in virtù dell'art. 13 della Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCC) e dell'art. 20 del Regolamento di applicazione della LCC.

Grazie a questo accorgimento, si adatta in modo analogo la legislazione in materia di pesca, senza tuttavia eccedere nelle competenze assegnate allo scrivente Consiglio, in favore di una maggiore flessibilità qualora fossero richiesti degli adeguamenti della sovrattassa annuale volti a garantire la base finanziaria per le attività previste nei prossimi anni.

#### 8) Art. 19 LCSP

La Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 (LGF) prevede che, riservate le eccezioni previste dalla LGF stessa, gli atti che comportano una nuova spesa unica fino a fr. 500'000.- e ricorrente fino a fr. 125'000.- sono di competenza del Consiglio di Stato. Con la presente modifica si intende quindi aggiornare l'art. 19 cpv. 2 della LCSP, in modo da accogliere i disposti della LGF.

#### 9) Art. 20 LCSP

Con la presente modifica si intende adeguare il rimando all'art. 16 cpv. 5 LCSP.

#### 10) Art. 22 LCSP

La formazione di base e il perfezionamento professionale sono di primaria importanza per svolgere i propri compiti in modo efficace, competente ed efficiente, come peraltro previsto dal Regolamento concernente la formazione continua degli impiegati del 29 aprile 2003.

L'istruzione dei guardapesca e dei funzionari è assolta sia internamente all'Amministrazione cantonale, sia facendo capo agli enti nazionali competenti quali l'Associazione Svizzera Guarda Pesca (ASGP, [www.svfa-asgp.ch](http://www.svfa-asgp.ch)). Nella fattispecie, l'elevato livello della formazione veicolato dal "Certificato federale di guardapesca ASGP" è riconosciuto e sostenuto dal Cantone già da diversi anni, al punto che l'ottenimento di questo diploma rappresenta un requisito richiesto per la funzione di guardapesca.

Lo scrivente Consiglio ritiene pertanto opportuno adeguare i contenuti dell'art. 22 LCSP, includendo specificatamente i compiti legati alla formazione del personale, al pari di quanto già previsto dalla legislazione sulla caccia (art. 36 LCC).

#### 11) Art. 31 LCSP

Con la presente modifica si intende correggere un errore ortografico mai rilevato in occasione delle precedenti modifiche della LCSP.

### **III. CONSEGUENZE FINANZIARIE**

I costi per la certificazione federale SaNa sono già inclusi nella tassa d'iscrizione al corso d'introduzione alla pesca, formazione obbligatoria per ogni nuovo pescatore (CHF 60.-). Per tutti i pescatori già in possesso dell'attestato di competenza federale SaNa non vi sarà nessun costo né onere aggiuntivo.

Le altre modifiche proposte non comportano nessun costo od onere aggiuntivo rispetto alla situazione attuale.

### **IV. CONCLUSIONI**

La presente proposta di modifica della LCSP è stata discussa con tutte le parti interessate (Federazione Ticinese acquicoltura e pesca, Club pescatori a mosca Ticino, Associazione per la pesca con reti Ticino) ed è stata inoltre avallata dalla Commissione consultiva sulla pesca.

In considerazione di quanto sopraesposto, proponiamo l'approvazione da parte del Gran Consiglio dell'annesso progetto di modifica degli articoli 7, 11, 13, 13a (nuovo), 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 29 e 31 della legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni del 26 giugno 1996.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Manuele Bertoli

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

## **LEGGE**

**cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni del 26 giugno 1996; modifica**

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 16 giugno 2021 n. 8013 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**I**

La legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni del 26 giugno 1996 è modificata come segue:

### **Introduzione dell'abbreviazione del titolo: LCSP**

#### **Art. 7**

**Natanti**

L'uso di qualsiasi natante o dispositivo analogo a scopo di pesca e per il trasporto di attrezzi atti a tale scopo è vietato su tutte le acque del Cantone, fatta eccezione per i laghi Verbano e Ceresio.

#### **Art. 11 cpv. 4**

<sup>4</sup>Entro 15 giorni dalla ricezione del verbale, l'Ufficio della caccia e della pesca decide sul mantenimento della privazione amministrativa del diritto di esercitare la pesca. Contro tale decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni; il ricorso non ha effetto sospensivo.

#### **Art. 13 cpv. 2 e 4 (nuovo)**

<sup>2</sup>*abrogato*  
(...)

<sup>4</sup>Per tutte le età menzionate nella presente legge fa stato l'anno nel quale l'età è compiuta, ad eccezione di quanto previsto all'art. 15 cpv. 1 lett. a).

#### **Art. 13a (nuovo)**

**Bambini sotto  
sorveglianza, ragazzi  
e persone in sedia a  
rotelle**

<sup>1</sup>I bambini fino a 8 anni sono autorizzati a esercitare la pesca unicamente se in possesso dell'autorizzazione del detentore dell'autorità parentale e sotto la sorveglianza di un pescatore maggiorenne in possesso di una valida patente e libretto di statistica, alle seguenti condizioni cumulative:

- a) il numero massimo di attrezzi consentiti non può superare il limite concesso al sorvegliante;
- b) i pesci catturati vanno iscritti nel libretto di statistica del sorvegliante, il quale prende a carico le catture nel proprio contingente;
- c) il sorvegliante risponde del rispetto delle normative vigenti in materia di pesca.

<sup>2</sup>I ragazzi tra 9 e 13 anni in possesso dell'autorizzazione del detentore dell'autorità parentale e le persone in sedia a rotelle possono esercitare la pesca senza patente, nel rispetto delle normative vigenti. Sono comunque tenuti a iscrivere le catture nell'apposito libretto di statistica conformemente all'art. 8.

#### **Art. 14 cpv. 1**

<sup>1</sup>La patente annuale per la pesca dilettantistica (tipo D) può essere rilasciata unicamente a coloro che hanno almeno 14 anni e che sono in possesso di un attestato di competenza riconosciuto a livello federale ai sensi dell'art. 5a dell'ordinanza concernente la legge federale sulla pesca di 24 novembre 1993 (certificato SaNa o equipollente).

#### **Art. 15 cpv. 1 lett. b), e) e f) (nuova)**

<sup>1</sup>Il rilascio della patente è negato a chi:

(...)

- b) ha meno di 14 anni e non è in possesso dell'autorizzazione del detentore dell'autorità parentale, per la pesca dilettantistica;

(...)

- e) è recidivo nella mancata consegna della statistica del pescato;
- f) non ottempera alle condizioni previste dall'art. 14.

#### **Art. 16 cpv. 1 lett. b) e c), 2, 4 e 5**

<sup>1</sup>Sono stabiliti i seguenti tipi di patenti e le seguenti categorie e tasse:

(...)

- b) Patente di tipo D, annuale per la pesca dilettantistica:
  - Categoria D1, per tutte le acque pubbliche del Cantone, compresa la pesca da qualsiasi natante o dispositivo analogo sui laghi Verbano e Ceresio, eccettuata la pesca del temolo:
    - per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone fr. 170.–
    - per i domiciliati e i dimoranti in altri Cantoni e per gli svizzeri all'estero fr. 350.–
    - per gli stranieri non domiciliati e non dimoranti in Svizzera fr. 600.–
  - Categoria D2, per la pesca dalla riva dei laghi Verbano e Ceresio senza l'ausilio di natanti o dispositivi analoghi:
    - per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone nonché per i frontalieri in possesso di un permesso valido di lavoro in Ticino fr. 80.–
    - per i non domiciliati e i non dimoranti nel Cantone fr. 100.–



- Categoria D3, per la pesca del temolo:
  - per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone fr. 100.–
  - per i domiciliati e i dimoranti in altri Cantoni e per gli svizzeri all'estero fr. 180.–
  - per gli stranieri non domiciliati e non dimoranti in Svizzera fr. 350.–
- c) Patente di tipo T, turistica per la pesca dilettantistica:
  - Categoria T1, per tutte le acque pubbliche del Cantone, compresa la pesca da qualsiasi natante o dispositivo analogo sui laghi Verbano e Ceresio, eccettuata la pesca del temolo:
    - valevole per la durata di 2 giorni fr. 60.–
    - valevole per la durata di 7 giorni fr. 120.–
  - Categoria T2, per la pesca dalla riva dei laghi Verbano e Ceresio senza l'ausilio di natanti o dispositivi analoghi:
    - valevole per la durata di 2 giorni fr. 30.–
    - valevole per la durata di 7 giorni fr. 50.–

<sup>2</sup>Per i richiedenti con età tra 14 e 17 anni sono stabilite le seguenti tasse:

- Categoria D1, indistintamente: fr. 50.–
- Categoria D3, indistintamente: fr. 20.–
- Categoria T1
  - valevole per la durata di 2 giorni fr. 20.–
  - valevole per la durata di 7 giorni fr. 30.–

(...)

<sup>4</sup>La patente di categoria D3 può essere rilasciata unicamente a coloro che hanno almeno 14 anni e che hanno staccato la patente di categoria D1 nel corso dello stesso anno.

<sup>5</sup>Ogni detentore di patenti annuali è tenuto al versamento di una sovrattassa fissata dal Consiglio di Stato a sostegno dell'attività delle federazioni o delle associazioni ticinesi per l'acquicoltura e la pesca riconosciute. Questo versamento conferisce il diritto a essere affiliato a una delle società ticinesi da esse riconosciute, secondo le modalità fissate dai loro statuti e regolamenti. In alternativa al versamento alle federazioni o alle associazioni per l'acquicoltura e la pesca riconosciute, la sovrattassa è devoluta al Fondo per la fauna ittica e la pesca.

## Art. 17

### Obblighi del pescatore

<sup>1</sup>Il detentore della patente deve averla con sé nell'esercizio della pesca e deve presentarla, su richiesta, agli organi di sorveglianza unitamente al libretto di statistica e a un documento di legittimazione valido.

<sup>2</sup>È riservato il caso dei ragazzi tra 9 e 13 anni e delle persone in sedia a rotelle, i quali nell'esercizio della pesca devono portare con sé unicamente il libretto di statistica da presentare, su richiesta, agli organi di sorveglianza unitamente a un documento di legittimazione valido.

<sup>3</sup>La patente e il libretto di statistica sono personali e non trasferibili, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 13a cpv. 1.

### **Art. 19 cpv. 2**

<sup>2</sup>È riservata la competenza del Gran Consiglio secondo i disposti dell'art. 27a della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986.

### **Art. 20 lett. b)**

Il Fondo per la fauna ittica e la pesca è alimentato dai seguenti finanziamenti:

(...)

b) dalla sovrattassa, giusta l'art. 16 cpv. 5;

### **Art. 22**

**Corsi, formazione,  
studi di base**

<sup>1</sup>Il Consiglio di Stato provvede alla formazione e al perfezionamento dei guardapesca e dei funzionari dell'Ufficio della caccia e della pesca.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato promuove gli studi di base necessari ad una corretta tutela e gestione delle specie ittiche e dei loro biotopi.

### **Art. 29 cpv. 1**

**Corsi d'introduzione  
alla pesca e attestato  
di competenza federale**

<sup>1</sup>Il Cantone organizza ogni anno dei corsi introduttivi alla pesca e il relativo esame di abilitazione per l'ottenimento dell'attestato di competenza federale. Il Consiglio di Stato può delegare a terzi l'organizzazione di tali compiti.

### **Art. 31**

*Sostituire "CPS" con "CP".*

## **Il Disposizione transitoria della modifica del .....**

### **Abilitazione alla pesca dilettantistica**

<sup>1</sup>I pescatori dilettanti che hanno già staccato una patente di pesca annuale in Ticino a partire da quando avevano 14 anni e che non sono ancora in possesso di un attestato di competenza riconosciuto a livello federale, hanno a disposizione i tre anni successivi all'anno di entrata in vigore della presente modifica per conseguire l'abilitazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1.

<sup>2</sup>Limitatamente al periodo indicato al cpv. 1, la patente annuale per la pesca dilettantistica può essere rilasciata ai richiedenti che possono provare di aver staccato una patente annuale in Ticino da quando avevano 14 anni oppure di aver frequentato un corso di introduzione alla pesca organizzato dal Cantone.

### III

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.